

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

ITALIA.

L'accordo marittimo internazionale del traffico nell'Atlantico del Sud. — La Conferenza marittima internazionale per l'Atlantico del Sud, che era rimasta interrotta a Berlino, nel dicembre 1924, per l'intransigenza dei delegati dell'armamento tedesco, è stata ripresa il 25 gennaio a San Remo. Questa volta è stato possibile addivenire ad un'intesa, e dopo due giorni di discussioni, i delegati delle compagnie di navigazione colà rappresentate — italiane, francesi, inglesi, tedesche, spagnole e olandesi — hanno potuto firmare un accordo relativo al trasporto dei passeggeri e delle merci fra l'America del Sud e l'Europa.

Nella precedente riunione berlinese, le compagnie tedesche, fondandosi evidentemente sulle previsioni di un considerevole sviluppo delle loro flotte nei prossimi mesi, osservarono che la proposta ripartizione del traffico avrebbe leso i loro interessi e domandarono un aumento della propria percentuale, che i delegati degli altri paesi si rifiutarono di accettare.

Per intercessione di alcuni delegati, soprattutto di quelli olandesi, si poté evitare una rottura: il *pool* dell'Atlantico del Sud, che scadeva il 31 dicembre 1924, fu prolungato fino al 15 febbraio, e nel frattempo si riuscì a riunire una nuova conferenza, che ebbe luogo a San Remo e si chiuse, come si è visto, con un accordo.

Istituto di Previdenza Sociale. — Il Ministro dell'Economia Nazionale, on. Nava, il 6 gennaio u. s. solennemente insediava, nella gran sala della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali, il rinnovato Consiglio di Amministrazione dell'Istituto italiano di Igiene, Previdenza ed Assistenza sociale.

Erano presenti quasi tutti i consiglieri, e cioè: il sen. Ferrero di Cambiano per l'Associazione Casse di Risparmio; l'on. Teofilo Rossi, per l'Unione delle Camere di commercio; S. E. Paulucci de' Calboli, delegato della Società delle Nazioni; l'on. Olivetti, per la Confederazione generale dell'industria; l'on. Pavoncelli, per la Federazione Sindacati agricoli; il prof. Medolaghi per la Cassa Assicurazioni sociali; il gr. uff. Toja, per l'Istituto nazionale

delle assicurazioni; il sig. Giannitelli, per la Confederazione dei lavoratori; il gr. uff. Marolla e il comm. Giordani per il Ministero dell'Economia Nazionale; il generale Repetti per il Commissariato generale dell'emigrazione; il senatore Marchiafava; il prof. Casagrandi dell'Università di Padova, membri nominati dal Presidente del Consiglio, ed altre personalità.

L'on. Indri, presidente della Cassa Nazionale, dette il benvenuto al Ministro; a lui si associò il direttore prof. Levi, che tracciò il programma pratico dell'Istituto, ringraziando per l'alto appoggio del Presidente del Consiglio e del Governo.

Quindi il Ministro Nava pronunziò un nobile discorso.

«La fisionomia tutta dell'Ente, — egli disse — il suo indirizzo, la sua organizzazione, l'azione fin qui svolta e quella che potrà svolgere, rappresentano un insieme del tutto nuovo per l'Italia, e che all'estero è stato ufficialmente riconosciuto nel suo alto valore etico ed operante.

«Quattro anni or sono, Luigi Luzzatti, animatore di ogni grande idea sociale, presentava all'opinione pubblica italiana il progetto di questo Istituto e trovava immediatamente consenzienti coloro, che a quell'epoca erano a capo di quegli stessi Enti federali che Voi oggi rappresentate». E dopo altre opportune considerazioni, S. E. Nava aggiunse:

«In Italia esistono bensì Associazioni intese agli stessi fini, a cui questo Istituto è diretto. Esso però ha il compito di integrare le varie attività, di fare entrare nel vivo della vita, trionfando dell'inerzia e del malvolere, le utili iniziative e di sostituire i postulati di una sana medicina preventiva agli ordini del giorno delle vecchie accademie scientifico-filantropiche. Questo Istituto deve essere non un'entità teorica, ma qualcosa di essenzialmente pratico: un Ente organizzato in difesa della vita umana, così come altre aziende sono organizzate per le conquiste nel campo dei commerci, dell'industria e del lavoro. Deve essere un centro di azione sociale e nello stesso tempo un focolare di studi, aperto a tutti, un centro di documentazione, in quanto animato da un amoroso ed accurato studio degli elementi costitutivi del fenomeno morboso; un centro di propaganda e di stimolo, col compito di provocare nuovi indirizzi e nuovi avviamenti e di suscitare un fermento di idee e di utili reazioni.

«Quanto al Governo, compirà il proprio dovere, conscio come esso è, dell'importanza sociale di questo Istituto.

«Ho letto, con grande interesse, la relazione con cui l'illustre direttore rende conto di un quadriennio di lavoro dell'Istituto.

«Essa si conclude con pratiche proposte, che è in vostra possibilità di attuare e che il Governo appoggerà cordialmente».

Dopo le applaude parole di S. E. Nava, parlò il prof. Levi, il quale, nella sua qualità di Commissario governativo durante

gli anni 1924-25, riferì sulla gestione da lui tenuta e sulle attività svolte dall'Ente.

Il Consiglio procedette quindi, all'elezione dell'Ufficio di presidenza, acclamando a presidente S. E. Luigi Luzzatti, a vicepresidente il comm. Allievi ed il comm. Cesaris. La Giunta esecutiva rimase così composta: prof. Medolaghi, senatori Sanarelli e Marchiafava, comm. Marolla, comm. Massone, comm. Pezzoli, on. D'Aragona e dottor Giannitelli.

BELGIO.

Il trasporto degli emigranti. — Un'ordinanza del 18 novembre 1924, emanante dal Ministero belga delle Ferrovie, della Marina, delle Poste e dei Telegrafi, ha fissato varie riduzioni di tariffe pel trasporto degli emigranti a mezzo delle ferrovie dello Stato e di quelle delle compagnie ferroviarie belghe concessionarie.

Secondo quanto dispone tale *arrêté*, gli emigranti belgi che si recano al porto di Anversa per imbarcarsi, effettuando un percorso di almeno cinquanta chilometri per ferrovia, quelli che ritornano dai paesi transoceanici pel porto di Anversa e che hanno da effettuare un percorso di una lunghezza almeno uguale a quella or ora indicata, *nonchè* gli emigranti o i rimpatrianti stranieri che transitino per lo stesso porto, sono ammessi al trasporto in 3^a classe con una riduzione del 50 per cento sul biglietto, ed alla franchigia di trasporto pel loro bagagli fino a concorrenza di cento chili per persona.

Gli emigranti *stranieri* in transito, per poter usufruire di tale riduzione, debbono presentare una carta di transito belga emessa dal dipartimento degli Affari Esteri.

I ragazzi di meno di quattro anni sono trasportati gratuitamente. Quelli da 4 a 10 anni pagano un quarto di biglietto ed hanno diritto al trasporto gratuito di cinquanta chili di bagaglio.

Trattato di lavoro franco-belga. — Il trattato di lavoro fra il Belgio e la Francia, presentato alla ratifica delle Camere belghe dal Ministro degli esteri Hymans e del Ministro dell'Industria e del Lavoro Tschoffen, dispone tra l'altro che i due governi s'impegnino a non ostacolare l'espatrio dei rispettivi cittadini che desiderino di recarsi nell'altro paese per lavorare, ma di concedere a loro ed alle loro famiglie tutte le facilitazioni di carattere amministrativo che possano rendersi necessarie. I lavoratori immigrati avranno un trattamento uguale a quello di cui godranno i lavoratori locali ed usufruiranno della stessa protezione e delle medesime prerogative degli indigeni: essi non saranno quindi soggetti ad imposte speciali o ad oneri fiscali di altro genere in dipendenza della loro condizione di lavoratori stranieri.

Il trattato entrerà in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche, avrà la durata di un anno e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo preventiva denuncia.

CECOSLOVACCHIA.

L'emigrazione nel 1924. — Il problema dell'emigrazione dai paesi ceco-slovacchi comprendenti Boemia, Moravia, Slesia e Slovacchia, destava già le preoccupazioni dei governi della cessata monarchia austro-ungarica. Il numero degli emigranti è sempre stato sensibile, e in particolar modo a datare dal 1880, quando l'agricoltura ebbe a subire una fortissima crisi a causa della concorrenza dei cereali americani. Il rifiorimento industriale dall'ultima decade dello scorso secolo ai principi del nuovo, non fu sufficiente ad assorbire la totalità della mano d'opera disponibile sul mercato, ed il fenomeno emigratorio non subì arresti notevoli.

La media degli emigrati dalla Boemia, dalla Moravia e dalla Slesia, nel periodo dal 1880 al 1914, si aggira sui 25.000 all'anno con destinazione, a preferenza, negli Stati Uniti di America e nella vicina Austria. La colonia cecoslovacca di Vienna conta, infatti, ancora oggi, oltre 300.000 anime, malgrado l'immigrazione numerosa, succeduta alla caduta dell'Impero ed alla proclamazione della Repubblica cecoslovacca. Nella Bassa Austria vivono, inoltre, circa altri 160 mila cecoslovacchi ed altrettanti in Ungheria.

La Slovacchia, regione a popolazione menò densa, non ha subito la pressione della emigrazione contemporaneamente agli altri paesi cechi. Fino al 1899 questa regione non ha fornito che scarsi contingenti all'emigrazione. Ma dal 1899 al 1914 la Slovacchia sola ha inviato negli Stati Uniti ben 477.375 emigranti, oltre a circa altri cinquanta mila, passati a colonizzare distese di terreno nella vicina Ungheria.

La guerra mondiale sospese il movimento emigratorio e la preoccupazione delle autorità fu, invece, quella di provvedere a regolare il movimento immigratorio degli espulsi dai paesinemici o rimpatriati volontari.

Questo fenomeno immigratorio, arrestatosi durante la lunga guerra, alla fine, ebbe una sensibile ripresa. Delle Legioni Cecoslovacche, formatesi in Russia e negli Stati Uniti di America (queste ultime vennero aggregate ai corpi cecoslovacchi costituitisi in Francia), facevano parte in buon numero giovani emigrati o figli di emigrati, i quali, rientrati nella Madre Patria militari, ci rimasero smobilitati, facendosi raggiungere dalle famiglie. Gli immigrati dalla Russia si aggirano sui 25.000.

Dagli Stati Uniti di America negli anni 1919 e 1920 sono rim-

patriati 823 cechi e 29.193 slovacchi; dal 1920 al 1922, 4246 cechi, 3451 slovacchi e 4162 sudditi americani di nazionalità cecoslovacca, provenienti in maggior parte dalle forti colonie di Chicago e di Nuova York.

La ripercussione della rovina economica dell'Austria, la tensione delle relazioni fra la Repubblica cecoslovacca e gli Stati confinanti di Polonia, Ungheria, Germania, arrestarono ben presto la immigrazione.

La crisi industriale dovuta al fatto dell'incameramento nei confini del nuovo Stato di quasi il 70 % del totale della potenza industriale dell'ex impero, senza la corrispondente organizzazione della produzione e dell'esito che era monopolio di Vienna, e della applicazione troppo precipitata di riforme socialiste, diedero la spinta alla ripresa della emigrazione. Dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 la cifra degli emigranti è di soli 3426, con destinazione per gli Stati Uniti; ma dal 1 luglio 1920 al 30 giugno 1921 la cifra è salita già a 40.884.

La legge restrittiva americana del maggio 1921 ridusse il contingente cecoslovacco a 14.282 emigranti per anno e la corrente emigratoria si disperse allora verso il Canada, la Repubblica Argentina, il Brasile e l'Africa del Sud. La dispersione si è anche più accentuata con le più recenti leggi americane, che hanno ridotto il contingente cecoslovacco a poco più di 2000 emigranti per anno. Il numero crescente di desiderosi di emigrare, prestandosi allo sfruttamento ignobile di accaparratori di mano d'opera e di agenti clandestini di emigrazione, spinse il governo cecoslovacco a promulgare la legge sulla emigrazione del 15 ottobre 1922, ispirata in maggior parte alle leggi italiane ed ai regolamenti, in particolar modo, del Commissariato generale per l'emigrazione, con la quale oltre che a garantire agli emigranti la tutela del governo, questi si proponeva nella pratica — se non nella forma della legge — di restringere la emigrazione, nella speranza di poter garantire la vita a tutti i cittadini, sia con l'applicazione definitiva della riforma agraria, sia con la sempre auspicata cessazione della crisi industriale e il conseguente rifiorimento economico del paese.

Però, nonostante siano stati distribuiti, fra 117.152 persone, circa 150 mila ettari di terreno coltivabile requisiti agli ex grandi proprietari fondiari, fino alla metà, circa, del 1924, i risultati della riforma fondiaria non sono stati tali da convincere a rinunciare alla emigrazione quelli che a ciò erano decisi.

La produzione agricola è in decrescenza. Nel 1924 le importazioni di granaglie e farine hanno superato di circa un miliardo le importazioni degli anni precedenti ed i contadini, per natura diffidenti, nell'incertezza dei benefici della riforma preferiscono correre i rischi della emigrazione.

DANIMARCA.

L'emigrazione. — Il numero degli emigranti aventi domicilio in Danimarca, che nel 1924 lasciarono il loro paese per recarsi in terre transoceaniche, ammonta a 6.319, cifra che è di 2.200 superiore a quella del 1922, ma di 1.300 inferiore a quella del 1923.

Emigrarono per gli Stati Uniti d'America: 3.567 persone; pel Canada: 2.286; per l'America centrale e meridionale: 397; per l'Asia: 35; per l'Australia: 24; per l'Africa: 10.

Quanto alle professioni esercitate dagli emigranti uomini adulti oltre i 15 anni, si hanno i seguenti dati:

agricoltori	1.106
domestici e braccianti	1.218
artigiani	829
commercianti	506
marittimi	123
altre professioni	306

La diminuzione dell'annata è attribuita in parte alle severe misure restrittive dell'immigrazione adottate dagli Stati Uniti ed in parte, forse, anche alle condizioni alquanto migliorate dell'industria danese.

INGHILTERRA.

La mano d'opera qualificata. — M.r Frederik Crawford Goodenough, presidente della « Barclay Bank », pronunziava di recente, dinanzi all'assemblea generale di detta banca, un importante discorso, di cui la stampa inglese s'è diffusamente occupata.

Fra le considerazioni di viva attualità, svolte dall'oratore, meritano speciale considerazioni quelle concernenti la mano d'opera qualificata.

« Ma qualunque possa essere nell'avvenire il livello dei prezzi mondiali, così si espresse il Crawford, la nostra espansione sui mercati esteri dipenderà non solo dalle economie che sapremo fare ma anche, come nel passato, dalla qualità della nostra produzione. In altri tempi, la qualità superiore dei prodotti britannici dava loro, per così dire, una vera marca di fabbrica e assicurava loro l'apertura dei mercati. Per mantenere la qualità superiore di questi prodotti britannici noi avevamo allora un sistema di tirocinio che ci garantiva il valore di ogni operaio impiegato. Oggi, invece, noi manchiamo di mano d'opera qualificata del valore di quella del passato, ed abbiamo il bisogno urgente di sviluppare un

sistema che permetta ai giovani operai di trovare una remunerazione adeguata agli anni del loro tirocinio, affinché non siano indotti a intraprendere per più alti salari immediati dei lavori di qualità inferiore. È questa una materia di importanza vitale pel paese ».

RUSSIA.

I tecnici stranieri. — Il Governo sovietista ha deciso di concedere il permesso ai tecnici stranieri di entrare in Russia per contribuire alla riorganizzazione dell'industria sovietista. Di preferenza saranno ammessi gli specialisti dell'industria tessile, elettrotecnica e chimica. Come primo fabbisogno di tecnici si richiedono qualche centinaio di ingegneri e meccanici qualificati.

SPAGNA.

La legge sull'emigrazione. — Il decreto reale spagnolo del 16 settembre 1924, col quale venivano riorganizzati i servizi dell'emigrazione alla dipendenza di una Direzione Generale dell'emigrazione, creata col decreto stesso, dava incarico a quest'ultima di raccogliere in testo unico le varie disposizioni legislative regolamentari vigenti sulla materia. Tale testo unico è stato emanato in data 20 dicembre 1924 e pubblicato nella «Gazetta di Madrid» del 17 gennaio 1925.

Sostanzialmente, il testo unico spagnolo della legge d'emigrazione non differisce che di poco dal testo unico italiano del 15 novembre 1919; si potrebbe, anzi, dire che i principi fondamentali siano ispirati a quelli della legge italiana, sia per la costituzione degli organi preposti alla disciplina dell'emigrazione, sia per le norme da seguire nel disciplinare l'emigrazione stessa.

1° *Dell'emigrazione in genere.* — L'organo esecutivo, infatti, è costituito dalla Direzione Generale dell'emigrazione, che ha attribuzioni e poteri affatto simili al Commissariato Generale dell'emigrazione, e quello consultivo dalla Giunta centrale dell'emigrazione che, sia per la sua composizione, sia per le attribuzioni ed i poteri di cui è investita, costituisce un organo sostanzialmente identico al Consiglio Superiore dell'emigrazione. È notevole la caratteristica che, a far parte della Giunta Centrale, composta di rappresentanti del Governo e di organizzazioni industriali, sociali ed umanitarie, è stato chiamato anche un membro di ciascun paese d'America eletto dalle Camere di commercio e società spagnole stabilite nello stesso.

Dal Direttore Generale dipendono direttamente tutti i funzionari assegnati ai vari servizi del ramo. La Direzione Generale ha

la facoltà di proporre al Ministro da cui dipende gli organici degli uffici centrali e degli ispettorati, ed il regolamento per fissare le condizioni di ammissione e di carriera del personale.

Assieme alla Giunta Centrale, sono state create delle Giunte locali in ciascuno dei porti destinati all'imbarco degli emigranti ed una Giunta consolare in ciascuno dei porti d'immigrazione secondo l'importanza della corrente emigratoria.

Anche le Giunte locali hanno carattere consultivo e sono destinate a coadiuvare l'Ispettore nelle questioni concernenti la tutela sociale, la risoluzione dei reclami e le norme da seguire per intensificare l'azione protettrice dello Stato verso coloro che espatriano.

Le Giunte consolari sono chiamate a coadiuvare le Autorità consolari nelle funzioni di tutela e di assistenza agli emigranti.

Al pari della legge italiana, la legge spagnuola, mentre proclama la libertà di emigrare, dispone che il Governo per motivi di ordine pubblico, di sanità o di rischi eccezionali per gli emigranti, sentite la Giunta Centrale e la Direzione Generale dell'emigrazione, potrà proibire temporaneamente l'emigrazione verso determinati paesi o regioni: tali disposizioni contenute negli articoli 1 e 16 del testo unico spagnuolo, corrispondono perfettamente a quelle della prima e dell'ultima parte dell'art. 9 della legge italiana.

A far fronte alla spesa per i servizi d'emigrazione, è destinato un fondo, detto *Tesoro dell'emigrante*, il quale è costituito dai medesimi cespiti del fondo italiano per l'emigrazione, ed il controllo dell'amministrazione di detto fondo è affidato alla Giunta Centrale dell'emigrazione.

2° *Dei vettori*. — Le diverse condizioni stabilite per l'esercizio e il trasporto degli emigranti tra sudditi spagnuoli e stranieri, costituiscono una notevole disparità di trattamento. Alle Compagnie di navigazione spagnuole è, infatti, concessa l'autorizzazione ad esercitare tale trasporto mediante il deposito di una cauzione di 50.000 *pesetas*, mentre le compagnie straniere sono sottoposte al rilascio di una patente, per la quale dovranno corrispondere una tassa annua fra 10.000 e 25.000 *pesetas*, secondo sarà stabilito dalla Direzione Generale dell'emigrazione, che terrà conto del numero dei piroscafi e della loro capacità.

È fatto obbligo ai rappresentanti di informare i Consoli della Spagna residenti nei luoghi di destinazione dell'emigrante dell'arrivo dello stesso, in modo che possa essere iscritto nel registro esistente presso il Consolato, e di trasmettere in pari tempo la stessa informazione alla Direzione Generale.

L'arruolamento o accapparramento di emigranti è vietato come l'istituzione di qualsiasi agenzia di emigrazione.

3° *Del contratto di trasporto*. — Gli obblighi del vettore verso l'emigrante si perfezionano mediante il rilascio del biglietto da cui devono risultare tutte le condizioni del viaggio e le clausole del rim-

patrio gratuito nei casi previsti dalla legge. Il prezzo del passaggio viene fissato su proposta della Direzione Generale, sentita la Compagnia di navigazione interessata, e su parere della Giunta centrale. È nullo il fatto di rinuncia da parte dell'emigrante (art. 40) dei diritti derivantegli dall'acquisto del biglietto, ovvero l'obbligo assunto dall'emigrante stesso di corrispondere il prezzo del passaggio mediante l'opera personale. Anche tutte le altre condizioni del contratto di trasporto, cioè del diritto alla restituzione del prezzo in caso di impossibilità di viaggio, all'indennità in caso di ritardo della partenza, ecc., sono identiche a quelle imposte dalla legge italiana.

4° *Della funzione ispettiva.* — Viene esercitata: 1° nelle località spagnuole dove si verifica l'emigrazione; 2° nei porti d'imbarco; 3° sui piroscafi; 4° nei porti intermedi; 5° nei porti di sbarco.

Nei porti intermedi e nei porti di sbarco, oltre che dai funzionari appositamente incaricati, l'ispezione viene praticata anche dagli agenti diplomatici e consolari spagnuoli. Gli ispettori vigilano specialmente sull'adempimento degli obblighi assunti dai vettori nel contratto di trasporto, sugli approvvigionamenti e sulle condizioni particolari della nave, e sono chiamati a decidere in via d'urgenza sui dubbi e sulle difficoltà che si presentano.

Il medico imbarcato sui piroscafi destinati al trasporto degli emigranti, ha le funzioni di ispettore, e deve riferire alla Giunta consolare, o in sua mancanza al Console del porto di sbarco ed all'ispettore nel primo porto di approdo in Spagna, e, qualora la nave sia diretta verso altra località, al Console spagnuolo dell'ultimo porto della rotta, sugli incidenti occorsi durante il viaggio e che riguardano gli emigranti, dei reclami e dei provvedimenti adottati dal Capitano e sul modo con cui sono state osservate le condizioni del trasporto.

5° *Sanzioni penali.* — Sono anche esse applicate con gli stessi criteri e con misura equivalente a quelle della legge italiana. Il rigore della legge spagnuola culmina con l'art. 59, il quale dispone che le pene previste dal codice penale per i reati di falso, contro la pubblica sanità, la prevaricazione, la subordinazione e la corruzione dei minorenni, si applicheranno sempre nel massimo quando il fatto si riferisce all'emigrazione ed il danneggiato sia un emigrante.

Principali differenze fra la legge spagnuola e la legge italiana. — Nella legge spagnuola vanno rilevate le seguenti disposizioni che differiscono sostanzialmente dalla legge italiana:

1° la donna maritata ha bisogno del consenso maritale per espatriare;

2° l'emigrazione collettiva verso paesi stranieri, allo scopo di colonizzazione, deve ottenere speciale autorizzazione del Consiglio dei Ministri, sentite la Direzione Generale e la Giunta centrale

(per emigrazione collettiva s'intenda quella che può causare spopolamento di una località, villaggio, borgata o parrocchia);

3° i vettori sono obbligati a rimpatriare a metà prezzo un numero di emigrati che non ecceda il 20 % degli emigranti trasportati nel paese da cui gli emigranti rimpatriano, nell'anno precedente;

4° Qualunque sia il numero degli emigranti spagnuoli o rimpatriati imbarcati su un piroscafo *straniero*, è fatto obbligo al vettore di imbarcare un medico spagnuolo per la loro assistenza.

5° Per le controversie tra vettori ed emigranti la legge non organizza giurisdizioni speciali.

SVEZIA.

I viaggiatori di commercio stranieri in Svezia sono tenuti a munirsi di un permesso (*handelspass*). Attualmente la tassa dello *handelspass* è di 100 corone per 30 giorni, più 50 corone per un periodo supplementare di 15 giorni o frazione di questo periodo.

La Camera di Commercio di Malmö ha insistito presso il Governo perchè siano presi energici provvedimenti pel controllo dei viaggiatori di commercio stranieri e pel rilascio dei permessi.

ARGENTINA.

Gli infortuni sul lavoro. — Tra il ministero degli Esteri argentino, dott. Gallardo, ed il ministro plenipotenziario del Belgio conte van der Stratin Ponthoz, venne firmato un trattato di reciprocità per gli infortuni sul lavoro, analogo a quelli già stipulati con l'Italia e con la Spagna.

Esso verrà quanto prima sottoposto al Congresso.

SAN DOMINGO.

La popolazione della Repubblica e la colonia italiana. — Dall'unico censimento nazionale eseguito nel 1920, i risultati del quale sono stati resi di pubblica ragione soltanto negli ultimi tempi, si rileva che la popolazione censita al 24 dicembre di quell'anno era di 894.665 abitanti. Aggiungendo a questa cifra gli abitanti delle isole adiacenti, dei quali si trascurò il censimento per ragioni di economia, può calcolarsi che alla fine del 1920 la popolazione totale della Repubblica raggiungesse i 900.000 abitanti, cioè 18 abitanti per Km². la superficie del suo territorio stimandosi a 50.070 Km².

Detta popolazione era così distribuita nelle dodici provincie in cui si divide la Repubblica :

Provincia	Superficie Kq.	Popolazione assoluta	Popolazione relativa
Sto. Domingo.	6.468	146.652	22
San Pedro de Macoris	1.020	38.609	37
Seybo	6.512	58.720	9
Azua.	8.621	101.144	11
Barahona.	7.324	48.182	6
Samaná	1.832	16.915	9
Pacificador	3.036	78.216	25
Españillat	846	50.946	60
La Vega	4.673	106.245	22
Santiago	3.608	123.040	34
Puerto Plata	1.705	58.923	34
Monte Cristy	4.405	67.073	15

Degli 894.665 abitanti, 446.386 erano maschi e 448.281 femmine.

Rispetto alla razza, essi si dividevano in 223.144 bianchi, 444.587 meticci e 226.934 negri.

La popolazione urbana si elevava a 148.894 abitanti, il che rappresenta il 16,6 % della popolazione totale. La popolazione delle città più importanti risultò la seguente: San Domingo 38.422 abitanti, Santiago 20.495, San Pedro de Macoris 14.431, Seybo 13.316, La Vega 9859, Azua 9.491, Barahona 9076, Puerto Plata 8963.

Gli adulti occupati in un lavoro lucrativo erano 203.666, cioè il 22,8 % della popolazione totale, così divisi: professionisti 904, addetti all'agricoltura ed alla pastorizia 137.932, occupati in mestieri diversi 64.830.

Rispetto alla religione, il 98,6 degli abitanti della Repubblica risultò appartenere alla fede cattolica apostolica romana; il resto era costituito da protestanti, ad eccezione di 313 professanti fedi diverse.

Gli stranieri erano complessivamente 49.520, ossia il 5,5 % dell'intera popolazione, così divisi per paesi di appartenenza.

Haiti	28.250
Porto Rico	6.069
Antille inglesi	5.763
Antille olandesi	1.449
Spagna.	1.444
Siria	1.187
Stati Uniti	891
Antille danesi	885
Cuba.	741
Italia	411
Cina	255
Venezuela	247

Francia	236
Inghilterra	193
Turchia	115
Germania	87
Altri paesi	1.297

La nostra colonia può oggi calcolarsi a 450 persone in cifra tonda, delle quali circa 140 sono impiegate in un lavoro lucrativo. Vi sono circa 30 industriali e negozianti, fra cui i noti fratelli Vicini, che posseggono forse la più vistosa fortuna che esista nella Repubblica (si dice una trentina di milioni di dollari): 40 venditori ambulanti di gioie, 20 pescatori, 20 impiegati, 20 sarti e calzolai, 3 medici, 7 occupati in mestieri diversi.

Si trovano nostri connazionali in quasi tutti i centri della Repubblica, ma i gruppi più importanti risiedono in San Domingo, San Pedro de Macoris, Puerto Plata e Santiago.

Rispetto alla regione d'origine, la maggior parte proviene dal mezzogiorno d'Italia: prevalgono i calabresi.

STATI UNITI D'AMERICA.

Le condizioni d'ammissione dei figli d'una cittadina naturalizzata. — È stato fatto alle autorità dell'Immigrazione il quesito sulle condizioni d'ammissibilità negli S. U. dei figliastri d'un cittadino americano che abbia celebrato il matrimonio, con la madre di tali figliastri, prima del 22 settembre 1922, quando una donna diveniva cittadina americana per il solo fatto che il marito aveva ottenuta la cittadinanza.

Le autorità hanno deciso che se la madre risiede negli Stati Uniti nel tempo in cui domanda di poter far venire i figliastri oppure figli naturali dall'estero, questi sono esclusi dalla quota fino al diciottesimo anno di età; e dai 18 ai 21 anni possono ottenere la preferenza in quota. Per legge, questi figliastri o figli naturali non sono considerati cittadini (dopo essere entrati negli Stati Uniti) per il fatto che il loro padrigno è cittadino; ma godono di questo privilegio in ragione dell'acquisizione della cittadinanza da parte della madre, essendo questa passata a nozze prima del 22 settembre 1922.

Se però la madre, pur essendo nominalmente cittadina, non risiede negli Stati Uniti, i figli di lei al di sotto del ventunesimo anno avranno solo il privilegio della preferenza in quota e non l'esclusione dalla quota.

La preferenza di quota. — Può interessare il conoscere, agli effetti della preferenza professionale che verrà data agli immigranti di quota negli Stati Uniti, la raccomandazione rivolta ultimamente

dalla Assemblea Statale del Wisconsin al Commissario Generale d'Immigrazione a Washington che, nel caso della Svizzera, vengano preferiti gli immigranti esperti nella fabbricazione del formaggio omonimo.

AFRICA DEL SUD-OVEST.

L'immigrazione. — I regolamenti sull'immigrazione in vigore nel territorio sotto mandato del Sud-ovest africano sono nel complesso analoghi a quelli che sono applicati nell'Unione dell'Africa del sud. Dalle disposizioni particolari al Sud-ovest africano bisogna ricordare quelle che disciplinano l'ammissione dei cittadini delle potenze ex nemiche che non posseggono domicilio sul territorio di quel paese. Essi non sono ammessi che se sono muniti di un permesso speciale, per ottenere il quale debbono fornire informazioni sulla loro professione, sul loro stato civile ecc. per sapere se si sono recati in precedenza nel Sud-ovest africano e se vi posseggono delle proprietà. Quelli che non vi siano mai stati, debbono far conoscere le ragioni del loro viaggio e i mezzi di cui dispongono, presentando a riprova un certificato rilasciato da una banca o da una persona autorizzata. Gli operai agricoli, i professori, gli artigiani, i contabili, i viaggiatori di commercio ecc. debbono provare che si propongono di esercitare un impiego determinato e impegnarsi, per iscritto, a pagare la spese di rimpatrio nel caso che vengano respinti per una ragione qualsiasi.

Data la disoccupazione che inferisce nel Sud-ovest africano al pari che nell'Africa del sud, i datori di lavoro che desiderino far venire dei salariati, debbono, in primo luogo, far di tutto per procurarsi la mano d'opera sul posto. Nel caso che non vi riescano, debbono presentare una dichiarazione dei sindacati di impiegati o di lavoratori da cui risultino che i detti sindacati non si oppongono all'ammissione dell'immigrante. Ogni abitante del Sud-ovest che desideri che la sua fidanzata vada a raggiungerlo, deve impegnarsi, sia a sposarla subito dopo il suo arrivo, sia a pagare le spese di rimpatrio fino al suo paese di origine. Soltanto l'amministratore del Sud-ovest africano può accordare o rifiutare i permessi d'ammissione.

UNIONE SUD-AFRICANA.

La crisi di disoccupazione. — Benchè non esista statistica degna di fede per la disoccupazione nell'Unione sud-africana, è evidente, nondimeno, che la depressione economica che dura da tre anni è ancora lontana dall'essere stata superata. Sono state in-

dette recentemente numerose conferenze allo scopo di determinare le cause principali della persistenza di tale depressione ed i metodi atti a porre rimedio alla disoccupazione che ne risulta.

In un discorso che pronunziò davanti alla Camera, il gen. Hertzog, *leader* del partito nazionalista, dichiarava che a parere suo la crisi attuale era dovuta a tre cause principali: stabilità delle condizioni del lavoro agricolo; fluttuazioni sensibili nelle industrie e specialmente in quella dei diamanti e dell'oro; sbocchi insufficienti per la mano d'opera bianca.

« Nel corso degli ultimi anni e particolarmente dei dodici mesi precedenti (così si esprimeva il gen. Hertzog), migliaia di agricoltori, che in altri tempi versavano in buone condizioni, sono stati cacciati dalle loro terre dalla siccità, dalle epizoozie, dalle cavallette ecc. Sono le difficoltà inerenti alla loro situazione che hanno ridotto i fittavoli alla povertà ed alla disoccupazione, e non già la pigrizia o l'incompetenza.

« La mano d'opera civilizzata non ha attualmente sbocchi sufficienti nell'Unione sud-africana: questa è forse la più importante delle cause della disoccupazione e della miseria. Tale fattore rappresenta una parte così considerevole che se i bianchi dell'Africa del Sud non prendono i provvedimenti necessari per porvi rimedio, non resterà loro che ritirarsi o sacrificare la propria civiltà.

« Tutte le questioni concernenti le condizioni di lavoro nell'Unione sud-africana, e specialmente il problema della disoccupazione, sono complicate perchè i lavoratori di colore costituiscono l'elemento predominante della popolazione. Così le possibilità d'impiego dei lavoratori bianchi si limitano ai posti più qualificati nelle industrie meglio remunerate, o alla sorveglianza e alla direzione della mano d'opera indigena non specializzata, occupata in quasi tutte le imprese industriali ed agricole dell'Unione. Di conseguenza, il lavoratore bianco non qualificato s'è trovato quasi inevitabilmente in concorrenza con gli operai indigeni, senza potere assicurarsi un salario sufficiente per mantenere più elevato il suo livello di vita.

« La situazione tende ad aggravarsi durante i periodi di aspra concorrenza; i datori di lavoro sono allora frequentemente obbligati ad effettuare delle economie, ricorrendo sempre più per la mano d'opera non qualificata a operai indigeni lavoratori ad un salario inferiore. La depressione pesa dunque molto onerosamente sulla popolazione bianca ».

Allo scopo di determinare il miglior metodo per risolvere il problema della mano d'opera indigena e di trovare in pari tempo il rimedio alla disoccupazione della popolazione bianca, il col. Creswell, ministro del lavoro, riunì il 26 agosto 1924 i delegati dei sindacati. Le principali risoluzioni votate da quella riunione si riferiscono quasi esclusivamente alle misure da prendere per ridurre i lavoratori indigeni a non farsi arruolare in certi mestieri industriali, e dirigerli verso l'agricoltura. Ecco il testo di tali raccomandazioni:

« La Conferenza dei delegati dei sindacati ritiene che, nelle attuali condizioni economiche, la crisi di disoccupazione che imperversa nell'Unione sud-africana è dovuta, in larga parte, all'arruolamento nelle regioni urbane e nell'industria di operai indigeni, retribuiti con salari che non permettono ai bianchi di vivere. Per conseguenza, essa invita il Governo:

1) a votare leggi che obblighino i datori di lavoro a pagare un salario minimo a tutti gli operai bianchi delle imprese industriali, commerciali, governative, municipali e minerali; a creare, a tale scopo, un Consiglio dei salari (*Wages Board*) in ogni industria ed impresa specificata;

2) a riservare un certo numero di terre agli indigeni affinchè possano svilupparvisi senza alcun ostacolo ;

3) ad abrogare o emendare tutte le misure di tassazione che hanno per effetto di sospingere gli indigeni dalle campagne verso gli impieghi industriali e dissuadere ogni forma di reclutamento organizzato della mano d'opera indigena per l'agricoltura ;

4) ad adoprarsi con ogni mezzo a trattenere gli indigeni nelle campagne incoraggiando l'insegnamento agricolo piuttosto che l'educazione scolastica ;

5) a prendere i provvedimenti necessari per assicurare un sollecito rimpatrio degli indigeni che sono emigrati verso le città dal maggio 1921 e che lavorano nell'industria a meno che non siano stati arruolati come operai non specializzati nelle miniere ».

AUSTRALIA.

Un progetto di legge sull'immigrazione. — Un progetto di legge che tende ad emendare la legge sull'immigrazione è da qualche tempo allo studio da parte del Parlamento federale australiano.

Secondo tale progetto, i funzionari disporrebbero di maggiori agevolazioni per applicare eventualmente agli immigranti la prova della dettatura in una lingua straniera, poichè avrebbero in avvenire la facoltà di autorizzare per iscritto altre persone a sostituirli in tale formalità. Il progetto di legge dà pure alle autorità la facoltà di respingere gli immigranti che possono gravare sulla pubblica beneficenza.

Tutti i passaporti degli stranieri dovrebbero essere muniti nel futuro, del visto del console britannico, a meno che la Commonwealth ed il paese interessato non abbiano concluso un accordo reciproco che dispensi i cittadini di detto paese da tale formalità.